

Oggetto: Deducibilità Fiscale delle Perdite su Crediti – Quadro Normativo, Evoluzione Giurisprudenziale e Aspetti Pratici

Gentili Clienti,

Nell'ottica di fornire una costante e puntuale informazione sulle principali novità fiscali e normative che incidono sulla gestione della Vostra attività, con la presente circolare si intende affrontare uno dei temi di maggiore rilevanza nell'ambito della fiscalità d'impresa: **la deducibilità fiscale delle perdite su crediti**. Il presente documento, che ci accingiamo a proporre in modo approfondito ed esaustivo, mira a chiarire sia gli aspetti normativi che le interpretazioni più recenti dell'Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza, nonché le implicazioni operative per le imprese.

1. Premessa

La gestione dei crediti commerciali costituisce un aspetto cruciale per tutte le realtà imprenditoriali e professionali, potendo influire significativamente sulla struttura finanziaria, sulla liquidità nonché sul risultato economico dell'esercizio. Nel nostro ordinamento, la possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa è riconosciuta a determinate condizioni, sia in continuità con le regole civilistiche che in conformità ai principi fiscali, la cui disciplina primaria è rinvenibile nell'[art. 101, comma 5, del TUIR](#) ([D. P. R. n. 917/1986](#)).

La presente circolare intende fornire una trattazione analitica delle regole che presiedono l'imputazione in deduzione delle perdite su crediti, ricostruendo il fondamento giuridico, le condizioni, le modalità applicative, le criticità e le possibili soluzioni operative, con ampio riferimento anche agli orientamenti di prassi e giurisprudenza.

2. Inquadramento Normativo

2. 1. [Art. 101, co. 5, TUIR](#): Deducibilità delle Perdite su Crediti

L' [art. 101, comma 5, del TUIR](#) stabilisce che:

“Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Sono considerate in ogni caso deducibili le perdite: a) relative a crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto; b) concernenti crediti di modesto importo esistenti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali. ”

La norma, dunque, prevede un principio generale e alcune casistiche di deducibilità automatica delle perdite su crediti, dettando regole dettagliate sia sul piano sostanziale che temporale.

2. 2. Concetto di “Elementi Certi e Precisi”

Il requisito degli “elementi certi e precisi” rappresenta il cardine della disciplina: la deducibilità fiscale delle perdite su crediti è subordinata alla sussistenza di evidenze oggettive che rendano certo e definitivo il venir meno della possibilità di riscuotere il credito, in tutto o in parte.

La norma demanda, di fatto, al contribuente l'onere di fornire le circostanze che giustificano la perdita, ove non ricorra una delle ipotesi di automatica deducibilità.

2. 3. Deduzione Automatica: Prescrizione, Procedure Concorsuali e Modesto Importo

A completamento della regola generale, l' [art. 101,c. 5, TUIR](#) individua:

- la prescrizione del credito,
- la presenza di una procedura concorsuale,
- il modesto importo dei crediti nei confronti di soggetti sottoposti a fallimento (o altra procedura concorsuale),

come ipotesi in cui la deducibilità è riconosciuta tout court, senza dover fornire ulteriori elementi di certezza sulla irrecuperabilità.

3. Evoluzione della Prassi Amministrativa e della Giurisprudenza

3. 1. Interpretazione delle “Cause Certe e Precise”

L'Agenzia delle Entrate, con numerose circolari e risoluzioni (tra cui la Circolare 26/E/2013, la Circolare 14/E/2014 e la Circolare 39/E/2015), ha fornito importanti precisazioni circa il significato di “elementi certi e precisi”. Secondo l'Amministrazione finanziaria, tali elementi devono essere idonei a dimostrare che il credito è effettivamente divenuto inesigibile. L'onere probatorio grava, dunque, sul soggetto che intende fruire della deduzione.

Occorre rilevare che, nel tempo, la prassi si è andata indirizzando verso un'interpretazione progressivamente più oggettiva della sussistenza delle cause di inesigibilità. Alcuni indicatori riconosciuti dalla prassi sono:

- l'irrevocabilità della sentenza dichiarativa di fallimento o dell'apertura di altra procedura concorsuale;
- l'avvenuta chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo;
- il decesso del debitore persona fisica e l'assenza di eredi, ovvero la loro rinuncia all'eredità;
- l'esaurimento delle azioni legali senza risultato positivo di recupero.

3. 2. Ruolo della Giurisprudenza

La giurisprudenza, sia tributaria sia civile, ha giocato un ruolo fondamentale nella definizione operativa delle condizioni di deducibilità. La Corte di Cassazione, con numerosi arresti (ex multis, Cass. n. 9094/2017; Cass. n. 24534/2018), ha ribadito che:

- l'allegazione di generiche difficoltà finanziarie del debitore non è sufficiente a configurare la presenza di elementi certi e precisi;
- la perdita su crediti può essere dedotta anche a seguito dell'infruttuosa escussione di un decreto ingiuntivo rimasto ineseguito;
- le valutazioni di inerenza e certezza devono compiersi alla chiusura dell'esercizio in cui la perdita è iscritta.

4. Fattispecie Specifiche e Casi Pratici

4. 1. Crediti Prescritti

La prescrizione di un credito costituisce causa automatica di deducibilità fiscale della relativa perdita. Ciò comporta che il semplice decorso dei termini previsti dal codice civile (ordinariamente 10 anni ex [art. 2946 c. c.](#) per i crediti commerciali, salvo termini più brevi per ipotesi particolari) rende il credito definitivamente irrecuperabile, a prescindere dall'espletamento di specifiche attività di recupero. Ai fini della deduzione, però, il credito deve ancora risultare iscritto in bilancio nel momento in cui si verifica la prescrizione.

4. 2. Procedure Concorsuali

Nel caso in cui il debitore sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, la perdita su crediti vanta una deduzione tendenzialmente automatica, in virtù della presunzione legale circa la difficoltà di recupero integrale dei crediti.

Tuttavia, la deducibilità sorge non già nel momento di apertura della procedura, bensì all'atto della chiusura della stessa se questa sia senza esito positivo per i creditori. La stessa logica vale per i crediti ammessi (o non ammessi) al passivo.

4. 3. Crediti di Modesto Importo

L' [art. 101, comma 5, TUIR](#) ha introdotto il concetto di credito di modesto importo, ai fini della deducibilità automatica, laddove il debitore sia soggetto a procedura concorsuale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circolare 26/E/2013) che la soglia di riferimento deve essere parametrata alla tipologia del creditore secondo criteri oggettivi (es. volume di affari, media crediti vantati).

4. 4. Altre Fattispecie di Irrecuperabilità

Occorre ricordare che, in assenza delle suddette situazioni di automatismo, la deducibilità delle perdite su crediti richiede un iter istruttorio più gravoso, volto a comprovare:

- l'infruttuosità di una procedura esecutiva esperita;
- la dimostrata irreperibilità del debitore (ad esempio, persona fisica che abbia lasciato il Paese senza lasciarvi beni aggredibili);
- l'accertamento giudiziale o extra-giudiziale della rinuncia al credito (ad esempio, accettazione di un saldo e stralcio senza possibilità di rivalsa);
- la transazione, quando la rinuncia al residuo sia motivata da una situazione patrimoniale precaria del debitore.

5. Aspetti Contabili e Bilancistici

5. 1. Iscrizione in Bilancio e Svalutazione del Credito

La disciplina fiscale ricalca quella civilistica in materia di crediti e perdite. Secondo i principi OIC (tra cui l'OIC 15), il valore nominale del credito deve essere rettificato per tenere conto delle perdite ragionevolmente prevedibili derivanti dalla loro inesigibilità.

La svalutazione (per rischio generico o specifico) può essere effettuata anche in esercizi diversi da quello di insorgenza della causa di inesigibilità, purché sussistano gli elementi adeguatamente documentati alla data di bilancio. L'iscrizione a conto economico della perdita deve essere separatamente evidenziata e motivata in nota integrativa.

5. 2. Momento della Deducibilità

Ai fini fiscali, la perdita è deducibile nell'esercizio in cui vengono acquisiti gli elementi certi e precisi della sua irreversibilità (coincidente con l'anno in cui la medesima è iscritta in bilancio). Qualora la deduzione non venga operata nella dichiarazione del periodo d'imposta di competenza, non è possibile fruire successivamente di tale beneficio, trattandosi di costo "a registrazione obbligatoria" (cf. Cass. n. 21181/2021).

6. Procedure da Adottare nell'Attività Aziendale

6. 1. Conservazione della Documentazione

In caso di verifica fiscale, è fondamentale che l'impresa sia in grado di esibire idonea documentazione a sostegno della perdita e delle ragioni della sua deducibilità. È quindi opportuno:

- conservare la corrispondenza con il debitore, eventuali solleciti scritti, raccomandate, e-mail PEC;
- acquisire visure camerali, risultati delle ricerche anagrafiche, dichiarazioni di decesso o di irreperibilità;
- conservare la sentenza o i decreti relativi alla procedura concorsuale;
- documentare tutte le attività poste in essere per il recupero del credito.

6. 2. Procedure Straordinarie

Nel caso di crediti ceduti a terzi (factor), la perdita va valutata in relazione al corrispettivo effettivamente incassato e all'effettiva cessione del rischio. In caso di transazione, la rinuncia al credito deve essere motivata e dimostrata sulla base delle condizioni patrimoniali del debitore.

7. Casi Particolari

7. 1. Crediti verso Società Esteroinvestite e Categorie Particolari di Debitori

Qualora il debitore sia una società estera, le difficoltà di recupero possono essere documentate attraverso atti emessi da autorità straniera, ovvero per mezzo di atti equivalenti alle procedure concorsuali italiane. È necessario produrre traduzione e legalizzazione dei documenti.

7. 2. Crediti nei Confronti di Enti Pubblici

La deducibilità delle perdite su crediti vantati verso Enti pubblici è soggetta a maggiori restrizioni, data la presunzione di solvibilità salvo casi di insolvenza dichiarata, liquidazione coatta o accertamento giudiziale dell'impossibilità di recupero.

7. 3. Effetti sui Rapporti con l'IVA

La perdita su crediti incassati parzialmente o iscritti a perdita implica, sotto determinati presupposti (ex [art. 26, D. P. R. n. 633/1972](#)), la possibilità di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta ai fini IVA, con accredito dell'imposta già versata.

8. Sanzioni e Profili Sanzionatori

L'indebita deduzione di perdite su crediti in assenza di elementi certi e precisi è suscettibile di rilievi da parte degli organi ispettivi dell'Amministrazione finanziaria, con la possibile irrogazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche di responsabilità penale (in caso di frode o rappresentazioni mendaci in bilancio).

9. Sintesi delle Principali Best Practices Operative

- **Verifica periodica dei crediti iscritti in bilancio:** accertare tempestivamente la presenza di situazioni di criticità.
- **Classificazione dei crediti per rischio di inesigibilità:** aggiornare regolarmente l'analisi rischi, tenendo conto di eventuali insolvenze diffuse.
- **Adozione di procedure interne di monitoraggio:** formalizzare le policy aziendali di gestione del credito.
- **Individuazione e documentazione rigorosa degli "elementi certi e precisi":** soprattutto in assenza di una procedura concorsuale o di una prescrizione formale.
- **Adozione tempestiva delle scritture contabili e delle rilevazioni in bilancio:** la perdita deve risultare nell'esercizio di competenza per evitare la decadenza dal diritto alla deduzione.

10. Conclusioni

La deducibilità fiscale delle perdite su crediti, come risulta dalla disciplina normativa e dagli sviluppi giurisprudenziali e di prassi, rappresenta una materia complessa che richiede particolare attenzione e consapevolezza da parte degli operatori d'impresa. È doveroso sottolineare come la corretta applicazione della disciplina, unitamente ad una adeguata documentazione, sia fondamentale per scongiurare contestazioni future e per consentire all'azienda di tutelare i propri interessi anche in ambito tributario, nonché per una corretta gestione della contabilizzazione delle poste creditorie.

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti sulla presente circolare, nonché per assistere la Vostra azienda nell'analisi dei casi concreti e nell'adozione delle più idonee procedure di gestione e deduzione delle perdite su crediti.

Per ulteriori approfondimenti, si invitano i Clienti a programmare un incontro con i professionisti di riferimento presso la nostra sede, oppure a trasmettere i quesiti di proprio interesse all'indirizzo email dello Studio.

Distinti saluti,

Stievano Dott. Alessandro
c/o Studio Stievano Dott. Sergio

07/08/2025

Nota Bene: La presente circolare ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere professionale o consulenza personalizzata. Ogni valutazione o decisione in merito alla deducibilità delle perdite su crediti deve essere adeguatamente approfondita in relazione allo specifico caso concreto, con il supporto dei professionisti dello Studio.